

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0380/Pres.

LR 2/2002, art. 174; LR 12/2006, art. 6, c. 62 e 63. Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di beni strumentali e di servizi per esigenze connesse all'attività istituzionale della Direzione centrale attività produttive ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della medesima e determina i limiti di importo delle relative singole voci di spesa da eseguirsi mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati della Direzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 174, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come modificato ed integrato dall'articolo 106, commi 39 - 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), nonché ai sensi dell'articolo 6, commi 62 e 63, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2
(Tipologia di spese per le quali è ammessa l'apertura di credito a favore di funzionari delegati della Direzione)

1. Rientrano tra le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi di cui all'articolo 174, comma 1, della legge regionale 2/2002, quelle dirette:

- a) alla realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale di cui all'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2002, ed in particolare:
 - 1) e spese per l'organizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, sportive a livello regionale, nazionale o internazionale comportanti la valorizzazione di una o più località regionali o la promozione di un particolare settore di competenza della Direzione;
 - 2) le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari per la promozione delle manifestazioni di cui al numero 1);
 - 3) le spese volte al sostegno di iniziative e attività realizzate o da realizzarsi da parte di Enti, pubblici o privati, associazioni, consorzi o società, che comportino

la valorizzazione di una o più località del territorio regionale con particolare riguardo alle iniziative organizzate da più soggetti consorziati od in collaborazione tra loro;

- 4) le spese da sostenersi per l'ingaggio di artisti, atleti o altre personalità di particolare evidenza, per lo svolgimento di attività di promozione e sponsorizzazione dell'immagine della regione Friuli Venezia Giulia;
 - 5) le spese per l'acquisto, la stampa, la pubblicazione e la diffusione, da parte della Regione o di soggetti terzi, di materiale promozionale concernente le iniziative di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), quale gadgets, pubblicazioni, riviste, libri, compact disc, video, o altro materiale informatico o supporto mediale;
 - 6) le spese per ogni altra iniziativa, riconducibile per tipologia a quelle di cui ai numeri da 1) a 5), riconosciuta utile con provvedimento del Direttore centrale ai fini della promozione dei settori di competenza della Direzione;
- b) alla realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità, di cui all'articolo 174, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2002, ovvero:
- 1) le spese sostenute per concrete ed obiettive esigenze di rappresentanza dell'Amministrazione regionale nei confronti di soggetti estranei alla stessa, conformemente alle finalità istituzionali e agli ambiti di competenza della Direzione e giustificate da idonea documentazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
 - 2) le spese sostenute per l'organizzazione di viaggi e soggiorni in regione di giornalisti, rappresentanti dei settori delle attività produttive di altre regioni o Stati per il perseguimento di finalità istituzionali;
 - 3) le spese per l'organizzazione di riunioni e convegni, conferenze stampa e relativi servizi di traduzione ed interpretariato nei limiti di quanto previsto al numero 1);
- c) per i compensi e i rimborsi previsti dall'articolo 174, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/2002, nonché le spese relative agli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ed in particolare:
- 1) alla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16;
 - 2) alla Commissione regionale artigianato di cui all'articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
 - 3) al Comitato tecnico Artigiancassa di cui all'articolo 53 della legge regionale 12/2002;
 - 4) all'Albo regionale di cui all'articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;
 - 5) all'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;
- d) per l'acquisto di materiale informativo, comprese riviste e pubblicazioni su supporto informatico e accesso a pagamento a banche date on-line di cui all'articolo 174, comma 1, lettera d), della legge regionale 2/2002, le spese per l'acquisto di supporti informatici per l'utilizzo di materiale informativo, per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso e l'abbonamento a riviste, pubblicazioni e banche dati on-line.

2. Rientrano nelle spese di cui all'articolo 174, comma 1, lettera e), della legge regionale 2/2002, tutte le spese urgenti e non programmate connesse con le finalità di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), comunque previamente autorizzate dal Direttore centrale.

3. Tra le tipologie di spesa per le quali è ammessa l'apertura di credito a favore di funzionari delegati della Direzione centrale sono inoltre comprese :

- a) le spese delle quote associative sostenute dall'Amministrazione regionale per aderire ad istituzioni, enti ed associazioni aventi finalità di interesse del settore delle attività produttive, come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1980, n. 58;
- b) le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e iniziative particolari promossi da istituzioni, enti ed associazioni ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti ed aventi finalità di interesse del settore delle attività produttive, come previsto dall'articolo 2, della legge regionale 58/1980;
- c) le spese relative a studi, indagini, collaborazioni affidati a personale esterno all'Amministrazione regionale di comprovata esperienza e capacità professionale, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione centrale, come previsto dall'articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
- d) le spese relative a borse di studio a studenti universitari e neolaureati al fine di effettuare stage formativi presso la Direzione centrale attività produttive nelle materie di competenza della Direzione medesima ai sensi dell'articolo 6, commi 62 e 63, della legge regionale 12/2006.

Art. 3

(Disposizione ed esecuzione delle spese)

1. Il Direttore centrale dispone le spese di cui all'articolo 2, incaricando il dipendente di cui all'articolo 174, comma 1 della legge regionale 2/2002, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

2. Il Direttore di servizio competente provvede a disporre i relativi ordini di accreditamento.

3. Le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), sono individuate con provvedimento del Direttore centrale che ne affida la realizzazione o ne riconosce la rilevanza e la rispondenza alle linee di intervento dell'Amministrazione regionale e agli obiettivi strategici della Direzione.

4. Le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), sono disposte con provvedimento del Direttore centrale che individua le personalità da contattare e ne riconosce la chiara fama o il prestigio corrispondentemente agli obiettivi strategici della Direzione.

5. L'acquisizione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), è disposta affidando a personale esterno all'Amministrazione regionale di comprovata esperienza e

capacità professionale, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione centrale, studi, indagini, collaborazioni previa acquisizione del relativo curriculum.

6. Le borse di studio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), sono disposte con decreto del Direttore centrale nel quadro di convenzioni da stipularsi con le Università. A tal fine, si considerano neo laureati coloro che hanno conseguito il titolo da non più di diciotto mesi.

7. Le spese di cui all'articolo 2, salvo quelle di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonché quelle relative a quote associative e ad organi collegiali, sono eseguite in economia secondo una delle seguenti modalità:

- a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati direttamente dal dipendente di cui al comma 1, con materiali e personale dell'Amministrazione regionale nonché con mezzi di proprietà della stessa o appositamente noleggiati;
- b) a cottimo fiduciario, quando gli interventi sono effettuati mediante affidamento a persone o imprese.

8. Per lo svolgimento della procedura a cottimo fiduciario, il funzionario delegato richiede, previa indagine di mercato, almeno tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

9. La lettera d'invito riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- c) le eventuali garanzie richieste al contraente;
- d) il termine di presentazione delle offerte;
- e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi, nell'ipotesi di cui al comma 11;
- h) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;
- i) la misura della penale, determinata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5;
- l) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione relativa al termine di pagamento.

10. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo più basso, previo accertamento della congruità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 4.

11. Rientra nella facoltà del Direttore centrale valutare la possibilità di effettuare l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa definizione dei criteri.

12. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il funzionario delegato dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa contraente.

13. L'ordinazione è immediatamente esecutiva.

14. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede all'affidamento diretto:

- a) per l'acquisizione di beni e servizi nei soli casi di specialità, unicità o urgenza;
- b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- c) quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro IVA esclusa;
- d) per il completamento o integrazione di precedenti acquisizioni di beni o servizi, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficoltà o incompatibilità, purché l'importo complessivo, IVA esclusa, non superi il valore di euro 50.000;
- e) per l'affidamento alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

15. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause imprevedute ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive è possibile far eseguire direttamente all'impresa contraente forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione.

Art. 4
(*Congruità dei prezzi*)⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato da art. 36, c. 1, lett. jj), DPR n. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 5
(*Penali*)

1. Il funzionario delegato, nell'ambito delle clausole contrattuali di cui all'articolo 3, comma 9, determina:

- a) il termine entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in percentuale, è proporzionato al valore del contratto ed è calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare complessivo della penale ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il funzionario delegato può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno;

- b) il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno;
- c) la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarità dei beni o servizi acquisiti.

2. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 *(Limiti di spesa)*

1. Le spese di cui all'articolo 2 sono eseguite nel rispetto degli importi massimi, IVA esclusa, di seguito indicati. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata per eludere i limiti di spesa di cui ai commi seguenti.

2. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 4), non possono superare i 130.000 euro.

3. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), non possono superare i 200.000 euro.

4. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5), non possono superare i 50.000 euro.

5. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono superare il limite di 50.000 euro se realizzate in amministrazione diretta e di 130.000 euro se realizzate a cottimo fiduciario.

6. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non possono superare il limite di 50.000 euro.

7. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non possono superare il limite di 50.000 euro se realizzate in amministrazione diretta, ovvero di 130.000 euro se realizzate a cottimo fiduciario.

8. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), non possono superare il limite di 50.000 euro.

9. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), non possono superare il limite di 50.000 euro. se realizzate in amministrazione diretta, ovvero di 130.000 euro se realizzate a cottimo fiduciario.

10. Le spese per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 3, lettere c) e d), non possono superare il limite di 130.000 euro.

Art. 7 *(Pagamento delle spese e rendicontazione delle somme erogate su apertura di credito)*

1. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

2. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 1.

3. Le spese sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, o equivalente documento fiscale per le minute spese, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale⁽¹⁾, se non diversamente pattuito. Le spese devono in ogni caso essere giustificate da idonea documentazione mediante l'indicazione delle spese in maniera analitica, non globale o forfetaria e comunque tale da evidenziare precisi riferimenti soggettivi, temporali e modali che consentano un'adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese.

4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare l'articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).

(1) Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 8 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/1999 e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 9 (Abrogazione)

1. È abrogato il "Regolamento concernente la determinazione dei limiti di importo delle singole voci di spesa relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi da eseguirsi mediante apertura di credito a favore di Funzionari delegati della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario ai sensi dell'articolo 174, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.", emanato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0167/Pres..

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.